



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

N. INT. 62/2016

INTEGRAZIONI OPERATIVE ALLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

Ai colleghi del quarto gruppo
Ai responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Al comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

FOGGIA

Ai comandanti delle Polizie Locali

LORO SEDI

Al comandante del NOE dei Carabinieri

BARI

Al direttore dell'ARPA

BARI

Al responsabile del Dipartimento Arpa Provinciale

FOGGIA

All'assessore all'ambiente della Provincia di

FOGGIA

All'assessore all'ambiente della Regione Puglia

BARI

Al gruppo interforze in materia ambientale istituito presso la Procura

SEDE

e per conoscenza

Al Procuratore Generale della Corte di Appello

BARI

La molteplicità e complessità delle ipotesi applicative della nuova normativa in tema di estinzione delle contravvenzioni secondo il meccanismo previsto dalla legge n.68 del 2015 rende necessaria -dopo un periodo di circa quattro mesi dall'emanazione da parte della Procura di Foggia delle "linee guida in materia di reati ambientali" e grazie ai contributi forniti dal NOE , dal Corpo Forestale dello Stato, dall'ARPA , dalla Provincia di Foggia-Settore Ambiente e del gruppo interforze in materia ambientale operante presso la Procura di Foggia- la rimodulazione di quanto stabilito e l'effettuazione di alcune puntualizzazioni .

Problemi applicativi sono sorti :

- per la non specifica indicazione nelle notizie di reato della norma violata e della condotta illecita tenuta dal contravventore ;
- per la formulazione della prescrizione, in tutti quei casi in cui, prima di impartire detta prescrizione, sia necessaria una "caratterizzazione" del sito al fine di verificare l'assenza del danno o del pericolo concreto ed attuale di danno.

Ferme restando le linee guida generali già formulate va rimodulato e puntualizzato quanto segue:

gli organi di vigilanza, verificata l'esistenza di uno dei reati estinguibili indicati nella Tabella A) delle linee guida, dovranno:

- 1) **specificare** (compatibilmente con la fase iniziale del procedimento penale) la condotta o le condotte contestate, indicando la norma (o le norme) di legge violata, il comma e eventualmente la lettera (es. art.256, comma 1, lett.a con riferimento all'attività di gestione di rifiuti non pericolosi) e descrivere la condotta illecita tenuta dal contravventore;
- 2) se è evidente l'assenza di danno o pericolo concreto ed attuale, **formulare** la prescrizione ed inviare immediatamente la stessa all'organo asseveratore indicato nella tabella B) ; la notizia di reato verrà senza ritardo trasmessa alla Procura della Repubblica;
- 3) se non vi è evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto ed attuale ed occorre procedere a caratterizzazione del sito - a seconda della natura della violazione , della sottoposizione o meno dell'area a sequestro, dell'esistenza di motivi di urgenza e della disponibilità dell'ARPA- **procedere** a campionamento e analisi secondo una procedura flessibile:
 - a) nelle ipotesi ordinarie, ossia in quelle in cui lo stato dei luoghi non è soggetto ad immediata modifica (ad es. perché lo scarico non ha natura occasionale o perché si è proceduto a sequestro o per altri motivi da specificarsi nella notizia di reato) si inviterà il contravventore , che voglia che sia accertata l'assenza di danno o pericolo concreto e attuale e quindi che voglia accedere alla procedura estintiva, a servirsi a proprie spese di un laboratorio accreditato il quale dovrà effettuare le analisi necessarie per la caratterizzazione del sito e formulare un giudizio conclusivo sugli esiti dell' attività analitica ; in tali casi, la P.G. effettuerà il prelievamento di due campioni, consegnandone uno al laboratorio accreditato e trattenendo l'altro per eventuali verifiche sulla correttezza degli esiti delle analisi ; entro trenta giorni dal campionamento il contravventore dovrà consegnare gli esiti delle analisi all'organo di vigilanza che , ove ve ne siano i presupposti, formulerà la prescrizione trasmettendola all'organo asseveratore. Alla Procura della Repubblica verrà mandata senza ritardo notizia degli esiti delle analisi ovvero della omessa consegna nei termini delle analisi, della eventuale formulazione della prescrizione e della trasmissione della stessa per l'asseverazione;
 - b) nelle ipotesi di urgenza ossia in quelle in cui lo stato dei luoghi può essere soggetto a modifica o in altri casi che verranno specificamente indicati, **chiederà l'intervento dell'ARPA** affinché questa effettui campionamento ed analisi che dovrà trasmettere, con giudizio conclusivo sugli esiti dell'attività analitica, all'organo di vigilanza entro trenta giorni. Anche in tal caso l'organo di vigilanza, ove ve ne siano i presupposti, formulerà la prescrizione trasmettendola all'organo asseveratore. Alla Procura della Repubblica manderà senza ritardo notizia degli esiti delle analisi , della eventuale formulazione della prescrizione e della trasmissione della stessa per l'asseverazione;
- 4) la prescrizione verrà notificata al contravventore (ossia a colui che abbia materialmente tenuto la condotta o vi abbia concorso, incluso il proprietario dell'area quando il fatto sia a lui specificamente rimproverabile) e notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore solo dopo la sua asseverazione

gli organi asseveratori:

1. ricevuta la prescrizione , ove la stessa appaia incompleta o inadeguata, **potranno** interloquire con l'ARPA (previa eventuale stipula di una convenzione con detta Agenzia Regionale) per avere indicazioni tecniche su come meglio articularla e **dovranno** interloquire con l'organo di vigilanza al fine di giungere ad una concordata formulazione della prescrizione.

Va inoltre chiarito, in ordine ad alcune perplessità formulate soprattutto in questi mesi dagli organi di vigilanza che:

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore, dopo aver adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e secondo le modalità indicate, provveda al pagamento previsto dall'art. 318-quater, 2° comma, d.leg. n. 68/15.

Si deve prendere atto della totale assenza di indicazioni circa le concrete modalità di versamento della somma. Nel sistema della sicurezza sul lavoro è pacifico che il versamento vada effettuato all'ASL come si desume chiaramente

dall'art. 13, 6° comma, d.leg. n. 81/08¹.

Nel settore ambientale nulla è stato detto e perciò il problema è aperto ad ogni soluzione. Pare ragionevole prevedere che la somma sia versata direttamente nelle casse dell'ente cui appartiene l'organo accertatore. In questo modo, tra l'altro, è garantita l'effettiva possibilità di controllo sulla tempestività (e correttezza) del versamento.


2. La prescrizione impartita dall'organo di vigilanza è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce quindi, secondo la giurisprudenza, un provvedimento amministrativo che possa essere impugnato al Tar (Cass. Civ., 5S.UU., n. 3694 del 09.03.2012; Cass. Pen., Sez. III, n. 24791 del 16.06.2009; Cass. Pen., Sez. I, n.1037 del 14.02.2000, nonché plurime decisioni dei Tribunali Amministrativi).

Per semplificare la non facile attività degli organi di vigilanza e asseveratori e anche al fine di rendere, ove possibile, omogenea l'attività di ripristino ambientale in sede distrettuale si allegano di seguito -ad integrazione e completamento dei contributi già in precedenza forniti dall'ARPA Puglia e a voi trasmessi da questo ufficio- un'ulteriore bozza (anch'essa non esaustiva, né vincolante) contenente i contributi forniti dall'ARPA Puglia e dagli organi di vigilanza alla Procura della Repubblica di Bari e da questa inseriti nelle linee guida di recente formulate.

Foggia 23 febbraio 2016

IL PROCURATORE AGGIUNTO

dot. Francesca R. Pirrelli



¹ «L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.»

1.1 ABBANDONO/DEPOSITO SU SUOLO DI RIFIUTI (256, co. 1 e 2).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
 - b) rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;
 - c) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto, secondo la iniziale qualifica effettuata dalla PG e specificata sub a);
 - d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate
 - e) esito indagine su suolo che attesti il ripristino dei luoghi (e, quindi, nei casi che lo richiedano, verifica delle CSC)
- Tempo 30 gg. (40 giorni se necessario l'analisi di laboratorio; 70 se necessaria anche la verifica delle CSC)

1.2 TRASPORTO DI RIFIUTI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO ovvero con AUTOMEZZI NON IDONEI/ABILITATI (art. 256 co.1).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
 - b) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), secondo la iniziale qualifica effettuata dalla PG e specificata sub a);
 - c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub b) indicate
 - d) ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto /iscrizione dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione
- Tempo 30 gg. (se necessaria anche la iscrizione all'albo dei gestori ambientali, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica iscrizione occorrente)

1.3 SUPERAMENTO TEMPI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI da parte di soggetto non gestore di rifiuti (art. 256 co.2)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) (se trattasi di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno all'attività del produttore) rimozione delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali (o di deposito con inosservanza delle altre previsioni) con trasporto a impianti autorizzati di recupero/smaltimento tramite impresa abilitata;
- c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate

¹ Non è quindi la esistenza in sé di un vincolo o di un regime di tutela ad assumere rilevanza: per fare un esempio una violazione formale della disciplina dell'inquinamento atmosferico non è detto che possa direttamente cagionare danno o pericolo di danno ad una risorsa protetta dal Piano di assetto idrogeologico.

- d) ove la attività di deposito temporaneo debba proseguire, apposizione di specifica cartellonistica (o misura analoga) che specifichi la destinazione di ciascuna area di deposito con l'indicazione espressa dei codici e delle tipologie rifiuti, in modo che
- i. risultino le singole aree chiaramente distinte sia tra loro sia rispetto a quelle destinate a sottoprodotti o materie secondarie o materie prime
 - ii. non sia possibile la miscelazione fra categorie non omogenee di rifiuti
- e) ove la attività di deposito temporaneo debba proseguire, consti da atto avente data certa l'opzione del produttore per una delle modalità alternative di deposito specificate al n. 2 della lettera bb) dell'art. 183 d.lgs. 152/06;
- 60 gg.

1.4 SUPERAMENTO TEMPI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI (da parte di soggetto che sia anche gestore di rifiuti)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
 - b) (se trattasi di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno al luogo in cui sono rinvenuti) rimozione delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali con trasporto tramite impresa abilitata a impianti autorizzati di recupero/smaltimento; (se trattasi di rifiuti suscettibili di trattamento/recupero nell'ambito dello stesso impianto) trattamento preferenziale delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali, con rinuncia all'accettazione di ulteriori materiali in ingresso fino al completamento di quanto sopra;
 - c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate
- 60 gg.

1.5 IMMISSIONE DI RIFIUTI SOLIDI NEL SOTTOSUOLO (previo scavo, con o senza ricopertura)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
 - b) rimozione completa e ripristino dei luoghi;
 - c) conferimento a impianto di recupero/smaltimento autorizzato da parte di impresa abilitata
 - d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate, inclusa, ove ritenuta necessaria, indagine sul suolo interessato da sversamento per verifica delle CSC.
- Tempo 70 gg. (90 gg. ove necessaria caratterizzazione analitica e verifica di CSC)

1.6 SCARICO DI REFLUI NON AUTORIZZATO (137)

- a) Immediata interruzione dello scarico;
- b) Ove non si tratti di scarico del tutto episodico e in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, conseguimento della autorizzazione allo scarico in corpo ricettore
- c) Nelle more, in caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso e prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi (Tempo 7 gg.) con debita comunicazione all'A.C.;
- d) Ove si tratti di scarico episodico, chiusura/eliminazione della condotta di scarico;
- e) Quanto al corpo ricettore:
 - Se suolo: esecuzione delle procedure di bonifica/messa in sicurezza sul suolo interessato allo scarico da parte di soggetto qualificato.
 - Se corpo idrico superficiale o acque superficiali: valutazione della qualità delle acque superficiali mediante l'esecuzione del monitoraggio di indagine ai sensi della normativa vigente (p.es.D.M. 56/2009 e 260/2010), che tenga conto anche dell'eventuale specifica destinazione d'uso delle acque, da parte di soggetto qualificato con presentazione di relativa relazione

- Se sottosuolo: relazione idrogeologica e piano di monitoraggio della falda redatta da parte di soggetto qualificato

Tempo 30 gg. Se scarico su suolo

Tempo 60 giorni se scarico in acque superficiali /sottosuolo

Cui si aggiungono i tempi minimi per il conseguimento del titolo nel caso sub a)

1.7 SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLO SCARICO INDUSTRIALE AUTORIZZATO

- Immediata interruzione dello scarico;
- In caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso e prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi (Tempo 7 gg.)
- Presentazione di relazione di adeguamento funzionale e gestionale del processo di trattamento che prevenga la possibilità di ulteriori superamenti dei limiti
60 gg
In alternativa a c)
- Nel caso in cui sia possibile e la parte intenda ottenere una modifica dei limiti previsti nella autorizzazione, conseguimento della modifica della autorizzazione
Tempi della autorizzazione

1.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE – impianto non soggetto ad AIA (art. 279 - comma 1)

- immediata interruzione dell'emissione;
- nel caso in cui l'emissione sia episodica, chiusura/eliminazione del punto di emissione
- nel caso in cui l'emissione non sia episodica, conseguimento della autorizzazione prevista;
- ove sussistano documentate condizioni per la lecita prosecuzione dell'attività che origina l'emissione, e nelle more dell'autorizzazione di cui sopra, adozione di sistema di abbattimento delle emissioni tecnicamente idoneo previa certificazione di idoneità da parte di tecnico competente, relazione di allestimento e collaudo e protocollo di conduzione/manutenzione.
Tempo 20 giorni+ TEMPI PER AUTORIZZAZIONE

1.9 SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

- interruzione della spedizione;
- individuazione del regime di spedizione in ragione della esatta classificazione del rifiuto secondo il regolamento 1013/06
- conseguimento del titolo abilitativo occorrente per la prosecuzione
- consegna alla P.G. della documentazione attestante la sussistenza dell'occorrente titolo abilitativo e le caratteristiche dell'impianto di destinazione; nonché degli ulteriori occorrenti documenti (garanzia, contratto ove richiesti)
- ripresa della spedizione a cura di vettore abilitato
(nel caso in cui l'illiceità della spedizione riguardi soltanto alcuni degli aspetti possibili, andranno formulate soltanto le prescrizioni ad essi relative)
40 giorni (se regime ordinario 90)